

BGer 2C_28/2021 vom 19. Januar 2021

Bundesgericht, 2021-01-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_28_2021

FR: TF 2C_28/2021 du 19 janvier 2021

IT: TF 2C_28/2021 del 19 gennaio 2021

Erwägungen

E. 1

Sebbene, in linea di principio, il processo davanti al Tribunale federale è sospeso per legge in caso di decesso di una parte (art. 6 cpv. 2 PC in relazione con l' art. 71 LTF), non occorre nel caso concreto pronunciare una simile sospensione (art. 6 cpv. 2 PC per analogia). Nella presente causa la lite è infatti iniziata con il rifiuto di rilasciare al de cuius un permesso per frontalieri UE/AELS. Altrimenti detto questi era toccato nei propri interessi personali e fruiva di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione querelata. Ora, diritti strettamente individuali come quelli oggetto di disamina non possono essere esercitati da terzi, segnatamente da (eventuali) eredi: non vi è più pertanto un soggetto giuridico. Di conseguenza la causa dev'essere stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva di oggetto.

E. 2

Quando una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico per le parti, il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF). In tale contesto, il Tribunale federale statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose esistente prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 72 PC in relazione con l' art. 71 LTF ; DTF 118 Ia 488 consid. 4a). Nel caso concreto il ricorso appariva, in mancanza di una motivazione topica riferita al tema della causa (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3), di primo acchito irricevibile. Infatti i pochi argomenti sollevati dal de cuius si riferivano tutti al merito della causa, allorché oggetto di disamina poteva essere unicamente il giudizio d'inammissibilità confermato dal Tribunale cantonale amministrativo in applicazione del diritto procedurale cantonale. Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia tuttavia a prelevare spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Considerato il presumibile esito del gravame non si accordano ripetibili al patrocinatore del de cuius, le quali peraltro non sono nemmeno state chieste (art. 68 cpv. 2 a contrario LTF), né ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.